



UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA” CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO - Redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Premesso che la situazione epidemiologica da Covid-19 ha reso necessario l'adozione di diversi provvedimenti da parte del Governo in materia di attività lavorativa in smart working (lavoro agile) semplificato nelle istituzioni pubbliche al fine di tutelare la salute dei dipendenti e contemporaneamente, garantire il normale funzionamento delle amministrazioni, prevedendo, tra l'altro, la modalità di lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa (tale modalità ordinaria ha cessato di esser tale a decorrere dal 15.10.2021, a seguito DPCM del 23 settembre 2021).

Questo ente, stante la previsione della modalità di lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa (in virtù dell'articolo 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27), aveva quindi provveduto ad organizzare, con modalità semplificate, la prestazione lavorativa del personale, perfezionando anche un accordo sindacale in tal senso. Nel periodo trascorso dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono intervenuti anche nuovi provvedimenti normativi volti a disciplinare il lavoro agile a regime, che sono già stati oggetto di più interventi modificativi (dalla previsione dell'obbligo di adottare il Piano Operativo Lavoro Agile – P.O.L.A -, alla successiva previsione del Piano integrato di attività e di organizzazione, alle diverse percentuali dei dipendenti che potessero avvalersi del lavoro agile, ecc.). Accanto ai provvedimenti normativi di regolamentazione del lavoro agile, il Ministero della Funzione Pubblica, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, aveva poi elaborato linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto 8 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”.



UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA” CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ricordato che il lavoro agile è stato introdotto dall'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha previsto una specifica modalità di svolgimento del lavoro subordinato da remoto conferendogli, da un lato, autonoma disciplina e, dall'altro, differenziando tale nuova modalità di prestazione dal telelavoro, che già riscontrava una normativa di riferimento nel settore pubblico (a partire dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e poi con d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70); e che negli ultimi anni questo Ente ha più volte regolamentato l'utilizzo dello smart working per il personale dipendente; in ultimo con la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” n. 26 del 29.04.2022 con cui sono state approvate nuove ulteriori misure organizzative in relazione alla prestazione lavorativa del lavoro agile e più precisamente:

- mantenimento della prestazione lavorativa del lavoro agile, considerando una soglia massima del 30% del personale impiegato in attività e servizi che possano essere resi in modalità di lavoro agile, dando priorità a:

a) ai lavoratori con familiari in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) lavoratori in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) presenza nel nucleo familiare di figli di età inferiore a otto anni;

d) presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa tra 8 anni compiuti e fino a 12 anni;

e) eccessiva lontananza dall'abitazione alla sede prevalente di lavoro;

f) presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa tra 12 anni e fino a 18 anni prevedendo che la prestazione di lavoro agile non possa eccedere le n. 02 giornate settimanali per ciascun soggetto e debba essere alternato, nella definizione delle giornate, con i colleghi dello stesso servizio, in modo da garantire la presenza presso la sede ordinaria di lavoro di una unità di personale per ogni struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve eccezioni da valutare da parte del responsabile dell'area organizzativa;



UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA” CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- mantenimento della prestazione lavorativa del lavoro agile, considerando una ulteriore soglia massima del 5% del personale impiegato in attività e servizi che possano essere resi in modalità di lavoro agile, secondo le priorità di cui sopra, ma prevedendo che la prestazione di lavoro agile possa essere svolta in una sola giornata settimanale

Successivamente con la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” n. 38 del 22.06.2022 sono state prorogate le suddette misure fino al 31.12.2022.

Dato atto che in data 16.11.2022 è stato approvato il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 il quale ha espressamente regolamentato il lavoro a distanza (titolo VI lavoro a distanza – capo I lavoro agile - artt. 63/64/65/66/67) ed evidenziato che, come previsto all'art. 64 del nuovo CCNL, l'amministrazione dovrà attivare il confronto previsto all'art. 5 del medesimo CCNL, al fine di definire e regolamentare l'accesso al lavoro agile; questo Ente ha determinato, nelle more di attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali, di prorogare l'utilizzo del lavoro agile fino al 30.04.2023 e comunque fino alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità ed in applicazione ai contenuti delle deliberazioni di Giunta dell'Unione n. 26 e 38 del 2022 sopra descritti.